

Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

del 28 settembre 1956 (Stato 28 marzo 2006)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 34^{ter} della Costituzione federale¹; 2,

visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1954,

decreta:

I. Definizione, condizioni ed effetti

Art. 1

Conferimento
del carattere
obbligatorio
generale

1. In generale³

¹ L'autorità competente, a domanda di tutte le parti contraenti, può, con una decisione particolare (conferimento del carattere obbligatorio generale), estendere il campo di applicazione di un contratto collettivo, concluso fra associazioni, ai datori di lavoro e ai lavoratori, del ramo o della professione, che non sono vincolati da tale contratto.

² Il carattere obbligatorio generale può essere conferito soltanto alle disposizioni che vincolano i datori di lavoro e i lavoratori, conformemente all'articolo 323 del Codice delle obbligazioni⁴, o che sono state oggetto di una stipulazione conformemente all'articolo 323^{ter} di detto Codice⁵.

³ Il carattere obbligatorio generale non può essere conferito alle disposizioni che sottomettono le contestazioni al giudizio di tribunali arbitrali.

RU **1956** 1658

¹ [CS **13**, RU **1976** 2001]. A questa disp. corrisponde ora l'art. 110 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).

² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

⁴ RS **220**. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU **1956** 1658 art. 19), corrispondono ora gli art. 357 e 341 cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

⁵ RS **220**. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU **1956** 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 1a⁶

2. In caso di abusi

Se constatata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione tripartita di cui all'articolo 360*b* del Codice delle obbligazioni⁷ può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale alle disposizioni in materia di retribuzione minima e di corrispondente durata del lavoro, nonché controlli paritetici del contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

Art. 2

Condizioni generali

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è subordinato alle condizioni seguenti:

1. esso dev'essere necessario, nel senso che se non fosse attuato i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dal contratto collettivo sarebbero esposti a grave pregiudizio;
2. esso non deve contrastare l'interesse generale e non deve ledere gl'interessi legittimi di altri rami economici o di altri circoli della popolazione. Entro i rami economici direttamente toccati esso deve inoltre tenere adeguato conto degli interessi di minoranza che risultano dalle diverse condizioni regionali e aziendali;
3. i datori di lavoro e i lavoratori già vincolati dal contratto collettivo devono poter formare la maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori che sarebbero vincolati dal contratto quando ad esso fosse conferita l'obbligatorietà generale. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Se circostanze particolari lo giustificano, si può eccezionalmente derogare all'esigenza che i lavoratori già vincolati abbiano a formare la maggioranza;
- 3.bis in caso di istanza di conferimento dell'obbligatorietà generale ai sensi dell'articolo 1*a* i datori di lavoro vincolati dal contratto collettivo devono impiegare almeno il 50 per cento di tutti i lavoratori;⁸

⁶ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**).

⁷ RS **220**

⁸ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS **823.20**). Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 3 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 979 993; FF **2004** 5203 5863).

4. il contratto collettivo non deve violare l'eguaglianza davanti alla legge né essere contrario alle disposizioni imperative del diritto federale o cantonale, riservato l'articolo 323^{quater} del Codice delle obbligazioni⁹;
5. il contratto collettivo non deve ledere la libertà d'associazione e in particolare il diritto di affiliarsi o no a un'associazione;
6. le altre associazioni di datori di lavoro o di lavoratori, che dimostrano un interesse legittimo e offrono garanzie sufficienti per l'osservanza del contratto collettivo, devono potervi aderire a parità di diritti e di obblighi con le associazioni contraenti;
7. singoli datori di lavoro o lavoratori non vincolati dal contratto collettivo devono poter affiliarsi alle associazioni contraenti o partecipare al contratto.

Art. 3

Condizioni
particolari

¹ Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni concernenti casse di compensazione o altre istituzioni previste nell'articolo 323^{ter} capoverso 1 lettera b del Codice delle obbligazioni¹⁰ soltanto se l'organizzazione di queste casse o istituzioni è disciplinata in modo soddisfacente e se ne è assicurata una gestione corretta.

² Il carattere obbligatorio generale può essere conferito alle disposizioni su i controlli, i depositi di cauzioni e le pene convenzionali soltanto se:

- a. il controllo e l'esecuzione sono disciplinati in modo soddisfacente e un'applicazione corretta è garantita;
- b. i contributi alle spese di controllo richiesti ai datori di lavoro e ai lavoratori non vincolati dal contratto collettivo non superano le quote date dalla ripartizione uniforme delle spese effettive fra tutti i datori di lavoro da una parte e fra tutti i lavoratori dall'altra;
- c. le pene convenzionali sono destinate alla copertura delle spese di controllo e le eccedenze sono impiegate in modo adeguato e innanzitutto per gli scopi generali del ramo economico o della professione.

⁹ RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 358, nel testo del 25 giu. 1971.

¹⁰ RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357b cpv. 1 lett. b, nel testo del 25 giu. 1971.

Art. 4

Effetti per i datori di lavoro e i lavoratori non vincolati

¹ Le disposizioni del contratto collettivo, previste all'articolo 323 del Codice delle obbligazioni¹¹, e gli obblighi verso le parti contraenti, conformemente all'articolo 323^{ter} capoverso 1 di detto Codice¹² dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati si applicano pure ai datori di lavoro e ai lavoratori ai quali il campo di applicazione del contratto è esteso.

² Le disposizioni di un contratto collettivo dichiarato di carattere obbligatorio generale prevalgono su quelle di un contratto collettivo al quale il carattere obbligatorio generale non è stato conferito; sono riservate le derogazioni pattuite in favore dei lavoratori.

Art. 5

Effetti per le parti contraenti

¹ Nell'esecuzione del contratto collettivo, le parti contraenti devono trattare ugualmente i datori di lavoro e i lavoratori vincolati e quelli ai quali il campo d'applicazione del contratto è esteso.

² Se disposizioni concernenti le casse di compensazione o altre istituzioni, di cui all'articolo 323^{ter} capoverso 1 lettera *b* del Codice delle obbligazioni¹³, sono dichiarate di carattere obbligatorio generale, le casse o le istituzioni sono sottoposte alla sorveglianza dell'autorità competente. Questa deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a questo scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile.

Art. 6¹⁴

Organo speciale di controllo

¹ I datori di lavoro e i lavoratori ai quali viene esteso il campo d'applicazione del contratto collettivo di lavoro possono chiedere in ogni momento all'autorità competente l'istituzione di uno speciale organo di controllo indipendente dalle parti contraenti al posto degli organi di controllo previsti nel contratto. Questo organo di controllo può essere anche istituito su richiesta delle parti contraenti, se un datore di lavoro che non fa parte del contratto si rifiuta di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico.

² L'autorità competente definisce l'oggetto e l'entità del controllo, dopo aver sentito le parti contraenti e il datore di lavoro o il lavoratore che chiede l'istituzione di uno speciale organo di controllo o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico.

¹¹ RS 220. All'art. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrispondono ora gli art. 357 e 341 cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

¹² RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art. 357*b* cpv. 1, nel testo del 25 giu. 1971.

¹³ RS 220. Alla disp. cit., nel testo in vigore alla data della presente L (RU 1956 1658 art. 19), corrisponde ora l'art 357*b*, cpv. 1 lett. b, nel testo del 25 giu. 1971.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2004 (RS 823.20).

³ Le spese del controllo sono a carico del datore di lavoro o del lavoratore che ha chiesto un controllo speciale o che si è rifiutato di sottoporsi a un controllo dell'organo paritetico; tuttavia, se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità competente può addossare le spese interamente o parzialmente alle parti contraenti.

II. Competenza e procedura

Art. 7

Autorità competente

¹ Il Consiglio federale è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione raggiunge il territorio di più Cantoni.

² L'autorità designata dal Cantone è competente a conferire il carattere obbligatorio generale se l'estensione del campo d'applicazione tocca quel solo Cantone in tutto o in parte.

Art. 8

Domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale

¹ La domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale, formulata da tutte le parti contraenti, dev'essere presentata per iscritto all'autorità competente. Le disposizioni alle quali deve essere conferito carattere obbligatorio generale saranno allegate alla domanda nelle lingue ufficiali delle regioni cui il campo d'applicazione del contratto collettivo dev'essere esteso.

² La domanda deve proporre con precisione l'oggetto, il campo d'applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità dell'obbligatorietà generale del contratto; essa deve inoltre fornire le indicazioni necessarie circa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

³ Se la domanda non è presentata nella forma prescritta o non fornisce le indicazioni richieste, la procedura è sospesa e la domanda diventa caduca, semprechè le parti non facciano il necessario entro il termine assegnato dall'autorità.

Art. 9

Pubblicazione della domanda

¹ L'autorità competente deve pubblicare la domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono l'oggetto nelle lingue ufficiali che entrano in considerazione e deve fissare un termine d'opposizione adeguato, di quattordici a trenta giorni. Essa può tuttavia rinunciare alla pubblicazione se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale non sono manifestamente adempiute.

² Le domande di competenza del Consiglio federale devono essere pubblicate nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio* e sottoposte al parere dei Cantoni interessati.

³ Le domande di competenza di un Cantone devono essere pubblicate nel foglio ufficiale del Cantone e menzionate, con indicazione del termine d'opposizione, nel *Foglio ufficiale svizzero di commercio*.

Art. 10

Opposizione

¹ Chiunque dimostri di avervi interesse può fare opposizione alla domanda di conferimento del carattere obbligatorio generale mediante un atto scritto motivato, presentato all'autorità competente.

² L'autorità competente deve dare alle parti contraenti la possibilità di pronunciarsi per iscritto sulle opposizioni e sulle osservazioni dei Cantoni.

³ Nessuna spesa può essere addossata all'oppositore.

Art. 11

Consultazione
di periti

L'autorità competente domanda, prima di decidere, il parere di periti indipendenti, eccetto che ciò appaia senz'altro superfluo. Essa può istituire una commissione permanente di periti, in parti, in particolare per accertare se le condizioni previste nell'articolo 2 numeri 1 e 2 sono adempiute.

Art. 12

Decisione

¹ L'autorità competente esamina se le condizioni per il conferimento del carattere obbligatorio generale sono adempiute e statuisce sulla domanda.

² L'autorità competente che ha conferito l'obbligatorietà generale ne determina il campo di applicazione territoriale, professionale e aziendale, l'inizio e la durata di validità.

³ La risoluzione, debitamente motivata, deve essere notificata per iscritto alle parti e, in quanto essa le riguarda, alle persone che hanno fatto opposizione.

⁴ Il Dipartimento federale dell'economia¹⁵ o l'autorità cantonale competente a conferire l'obbligatorietà generale devono, dopo aver sentito le parti, determinare in modo più preciso il campo d'applicazione che fosse apparso successivamente dubbio.

¹⁵ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Art. 13

Approvazione
della decisione
cantonale che
conferisce
il carattere
obbligatorio
generale

¹ Le decisioni cantonali che conferiscono il carattere obbligatorio generale sono valide soltanto se approvate dalla Confederazione¹⁶.

² L'approvazione è concessa se le condizioni per il conferimento sono adempiute e se la procedura è stata regolare.

³ La risoluzione, debitamente motivata deve essere comunicata per iscritto al Cantone e alle parti contraenti.

⁴ La Confederazione¹⁷ ritira la sua approvazione se successivamente risulta che le condizioni per il conferimento non erano o non sono più adempiute. È applicabile inoltre l'articolo 15 capoverso 2.

Art. 14

Pubblicazione
della decisione

¹ Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali richieste. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale unicamente con il titolo e l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenute, quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.¹⁸

² L'abrogazione in virtù degli art. 17 e 18, dell'obbligatorietà generale, dev'essere pubblicata secondo le stesse norme.

Art. 15

Spese

¹ Le spese di pubblicazione della domanda e della decisione sono sopportate dalle parti, che ne rispondono solidalmente; di regola, ciò vale parimente per le spese di perizia e altre.

² Dopo la chiusura della procedura, l'autorità competente statuisce sulle spese e le ripartisce tra le parti. Le decisioni passate in giudicato concernenti tali spese sono sentenze esecutive secondo l'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁹ sulla esecuzione e sul fallimento.

¹⁶ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1^o feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

¹⁷ Espressione modificata dal n. III della LF del 15 dic. 1989 conc. l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1^o feb. 1991 (RU 1991 362 369; FF 1988 II 1149).

¹⁸ Nuovo testo del per. 2 giusta l'art. 17 n. 2 della LF del 21 mar. 1986 sulle pubblicazioni ufficiali, in vigore dal 15 mag. 1987 [RU 1987 600].

¹⁹ RS 281.1

Art. 16

Modificazioni

¹ Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili: alla modificazione delle disposizioni dichiarate di carattere obbligatorio generale, al conferimento di tal carattere a nuove disposizioni, alla prorogazione dell'obbligatorietà generale e alla sua abrogazione parziale.

² Le parti devono comunicare immediatamente e per iscritto all'autorità competente ogni modificazione del contratto.

Art. 17

Cessazione della obbligatorietà generale in caso di fine anticipata del contratto

¹ Se il contratto collettivo prende fine prima che la validità dell'obbligatorietà generale sia scaduta, questa deve essere abrogata alla stessa data.

² Le parti devono comunicare immediatamente e per iscritto all'autorità competente la disdetta o lo scioglimento del contratto. Se non lo fanno in tempo utile le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale rimangono in vigore fino a tanto che l'obbligatorietà non sia stata abrogata.

Art. 18

Cessazione della obbligatorietà generale a domanda o d'ufficio

¹ L'autorità competente a conferire il carattere obbligatorio generale deve abrogarlo se tutte le parti lo domandano.

² L'autorità competente a conferire il carattere obbligatorio generale deve abrogarlo se constatata, d'ufficio o su denuncia, che le condizioni non ne erano e non ne sono più adempiute: essa può parimente abrogarlo qualora si sia contravvenuto al principio della parità di trattamento, previsto nell'articolo 5 capoverso 1 oppure se, malgrado l'articolo 5 capoverso 2 una cassa o una istituzione non sono amministrate correttamente.

III. Disposizioni finali**Art. 19²⁰**

²⁰ Abrogato dal n. II art. 6 n. 9 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei tit. X e X^{bis} del CO (Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

Art. 20

Designazione
delle autorità
competenti

¹ I Cantoni designano le autorità competenti a pronunciare e ad abrogare l'obbligatorietà generale, ad applicare la procedura disciplinata negli articoli 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18, come pure a prendere le misure previste negli articoli 5 capoverso 2, e 6.

² Se il conferimento dell'obbligatorietà generale è di competenza del Consiglio federale, della procedura e delle misure previste negli articoli 5 capoverso 2 e 6 è incaricata l'autorità competente^{21,22}

Art. 21

Entrata
in vigore

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1957²³

²¹ Attualmente il Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

²² Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF dell'8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RS **823.20**).

²³ DCF del 29 dic. 1956 (RU **1956** 1668).

